



COMUNE DI CORREZZOLA

Provincia di Padova

Cod. Fiscale: 80009410285
Partita IVA: 01810450286

Via Garibaldi, 41
35020 – CORREZZOLA (Padova)

Tel. 0495.807.007/8
Fax. 0495.807.013

Sito Internet: www.comune.correzzola.pd.it
E-mail: info@comune.correzzola.pd.it
PEC: correzzola.pd@cert.ip-veneto.net

Reg. Ord. N°20 / 23-09-2024
Protocollo Nr. 9814

IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteorologiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti con particolare riferimento alle polveri sottili;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite; a questa seguiranno sanzioni per l'Italia;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri PM₁₀ permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO che:

- il Consiglio Regionale, con provvedimento Nr.57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PPTRA) e che con D.C.R. Nr.90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;
- il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale, venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare, per il territorio di competenza, gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;
- con Deliberazione di Giunta Nr.836 del 06/06/2017, è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM₁₀: traffico, combustioni all'aperto,

riscaldamento civile, agricoltura;

- è stata approvata la Deliberazione della Giunta Nr.1500 del 16 ottobre 2018 che demanda ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli Artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei Tavoli Tecnici Zonali (TTZ);
- il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente - conferma, tra l'altro, il valore limite giornaliero per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile – e prevede l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Deliberazione di Giunta n. 1855/2020 colloca il Comune di Correzzola nell'area "IT0523 Zona costiera e colli";

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì:

- misure per il miglioramento della qualità dell'aria, comprese quelle temporanee ed omogenee, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria, secondo il seguente meccanismo:
 - **livello di nessuna allerta – "Livello verde"**: azione base per l'intero periodo invernale 01/10/2024-30/04/2025;
 - **primo livello di allerta – "Livello arancione"**: attivazione di misure aggiuntive, rispetto alle azioni base di cui al precedente punto "*Livello di nessuna allerta – "Livello verde"*";
 - **secondo livello di allerta – "Livello rosso"**: attivazione di misure aggiuntive, rispetto alle azioni base di cui al precedente punto "*Livello di allerta 1 – "Livello" Arancione"*;

CONSIDERATO che alla data del 29/07/2024, a fronte di un limite massimo di Nr.35 superamenti/anno stabilito dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010, nelle stazioni di rilevamento ARPAV di PD Mandria e PD Arcella, sono stati rilevati rispettivamente Nr.37 e 43 superamenti di PM10;

PRESO ATTO altresì della Deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 02/03/2021 che ha approvato il pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea, e ha previsto una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM₁₀ che terrà conto della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche ed integrerà il bollettino Nitrati;

PRESO ATTO:

- degli esiti dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale riunitosi in data 29/07/2024, che svolge un ruolo di coordinamento dei provvedimenti del Comune di Padova e dei Comuni della Provincia;
- della disposizione Nr.44 del 29/07/2024 del Tavolo Tecnico Zona relativa agli interventi di contenimento dell'inquinamento atmosferico;

VISTI:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 "Regolamento recante definizione

dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192", al cui art. 5 si richiamano la facoltà delle amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici, per le quali i sindaci possono intervenire con propria ordinanza sulla regolazione dell'esercizio degli impianti termici, a fronte di comprovate esigenze;

- la D.G.R.V. Nr.122 del 10/02/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006", nella quale si dà atto che "sulla base delle valutazioni effettuate dall'Arpav-Osservatorio Aria, nel semestre dal 11 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche-climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere, differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali;

- la DGRV n. 1089 del 09/08/2021, recante indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure di cui alla DGRV 238/2021;

VISTA la D.G.R.V. Nr.786 del 12/07/2024 che prevede la proroga della validità delle misure di divieto e limitazione stabilite con D.G.R.V. Nrr. 238/2021 e 1089/2021;

DATO ATTO che risulta necessario provvedere all'adozione di uno specifico provvedimento al fine di contribuire al miglioramento della qualità dell'aria in adempimento degli obblighi normativi sopra richiamati, nonché in attuazione della D.G.R.V. 238/2021;

IN ATTUAZIONE di quanto previsto dall'Art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 Nr.267, in merito ai poteri del sindaco;

ORDINA

che dal 01 ottobre 2024 fino al 30 aprile 2025, nel territorio comunale, siano vigenti le seguenti limitazioni e obblighi:

LIVELLO "VERDE":

- a) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
 - autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;

- b) Divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e potenziamento dei controlli salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

- c) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;

- d) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di

prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo fino a due stelle compresi)(per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

e) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

f) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali:

- la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami;
- l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami zootecnici, nei periodi in cui lo spandimento è consentito, con obbligo di interrimento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti entro le 24 ore (va incentivato l'interrimento immediato);

g) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento, si incentivano le pratiche di interrimento immediato. Sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati;

h) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente, l'istituto del lavoro agile, sulla base della normativa vigente;

ATTIVAZIONE delle MISURE TEMPORANEE: tramite un bollettino regionale di previsione della qualità dell'aria e nitrati, emesso dall'ARPAV, nelle giornate di lunedì, mercoledì, e venerdì, nel periodo tra il 01/10/2024 ed il 30/04/2025.

Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di controllo e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Il rientro di livello, ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo.

PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIONE"

a) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); (per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);

b) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia

(falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'Art. 182 -Comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 Nr.152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;

- c) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- e) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25);
- f) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- i) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- j) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- k) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente, l'istituto del lavoro agile, sulla base della normativa vigente.

SECONDO LIVELLO ALLERTA – "LIVELLO ROSSO".

- a) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto utilizzo fino a tre stelle compresi); *(per l'installazione: misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);*

- b) divieto di combustione all'aperto di residui vegetali e divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'Art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, salvo ulteriori disposizioni previste dalla normativa nazionale;
- c) limite di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, spazi ed esercizi commerciali, edifici pubblici;
- d) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- e) divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di specifica disposizione regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato (per il periodo dal 01/10/24 al 15/04/25);
- f) obbligo di interrimento dei concimi a base di urea entro le 24 ore dallo spargimento (sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati e pascoli disciplinati nella normativa nitrati);
- g) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- h) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- i) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo Nr.152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- j) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento);
- k) favorire, compatibilmente con le esigenze dell'Ente, l'istituto del lavoro agile, sulla base della normativa vigente;
- l) lavaggio strade, solo con temperature maggiori di 3° C (misura proposta dalla Provincia di Padova, compatibilmente con l'emergenza idrica in corso).

